

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2017, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019

INDICE

Capo I - Modificazioni di leggi provinciali

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Art. 6 - Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 7 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alle società provinciali

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5) e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relative alla spesa per il personale provinciale

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo alla spesa per il personale provinciale

Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Art. 15 - Integrazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali

Art. 17 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Art. 19 - Integrazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4

(legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)

Art. 20 - Integrazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)

Art. 21 - Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018

Art. 22 - Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio

Art. 23 - Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 24 - Integrazione dell'articolo 15 quater della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Art. 25 - Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo

Art. 26 - Premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014-2020

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

Art. 28 - Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento San Martino di Castrozza - Passo Rolle

Art. 29 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

Art. 30 - Disposizioni in materia di ricerca

Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 33 - Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati

Art. 34 - Abrogazione di disposizioni superate

Art. 35 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Art. 36 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 37 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 38 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 39 - Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011

Art. 40 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

Art. 41 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017 - 2019 (articolo 35)

Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 35)

Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 35)

Tabella D - Finanza locale (articolo 35)

Tabella E - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 36)

Allegato - Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019 (articoli 37, 38, 39 e 40)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Modificazioni di leggi provinciali

Art. 1

Modificazione dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Il comma 4 dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"4. I bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 sono approvati in equilibrio."

Art. 2

*Modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10
(Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: "Il piano è corredato da una stima dei risparmi conseguenti all'attuazione degli interventi e delle azioni da esso previste" sono sostituite dalle seguenti: "I risparmi derivanti dall'attuazione degli interventi e delle azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa previste dal piano concorrono ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata ai fini dell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale".

2. Il comma 5 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è abrogato.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 4 ter

Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale sono riconosciuti agli organi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e compensi nel rispetto dei seguenti limiti:

a) il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), comunque in misura non superiore a 150 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute secondo i criteri stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 di questa legge;

- b) l'indennità di carica prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1982, fino alla misura massima del 50 per cento del trattamento economico iniziale complessivo del segretario generale per il presidente e fino alla misura massima del 15 per cento del medesimo trattamento per il vicepresidente;
- c) il compenso previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1982, per il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti, è stabilito secondo quanto ivi previsto nei limiti massimi stabiliti dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2 di questa legge."

2. Le rideterminazioni dei compensi e dei rimborsi spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 1, hanno efficacia dalla data stabilita dalle direttive della Giunta provinciale previste dall'articolo 2 della medesima legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol con il proprio bilancio.

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nel numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, dopo le parole: "degli effetti civili del matrimonio" sono inserite le seguenti: "; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3".

2. Il comma 9 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituito dal seguente:

"9 bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il terreno risulta ancora posseduto da un soggetto passivo di cui all'articolo 4. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta computati secondo quanto previsto dal comma 9 ter 1. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area destinata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. Questo comma non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal soggetto passivo di cui all'articolo 4 o da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 7, comma 2."

3. Nel comma 9 ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica," sono sostituite dalle seguenti: "destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici disciplinata dal comma 9 bis".

4. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"9 ter 1. Il termine iniziale per il calcolo del rimborso previsto dai commi 9 bis e 9 ter decorre dall'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che prevede la destinazione dell'area ad attrezzature e servizi pubblici."

5. Nel comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, dopo le parole: "costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9." sono inserite le seguenti: "Per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce."

6. I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

Art. 5

*Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36
(legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è sostituita dalla seguente:

"b) concorrere agli oneri correnti obbligatori non finanziabili con le normali risorse di bilancio, con priorità per quelli derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile;"

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

"b bis) coprire parzialmente le mancate entrate derivanti da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile non imputabili all'ente interessato, con recupero anche parziale dell'importo assegnato nel caso di successivo recupero da parte dell'ente;"

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 6

*Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Nel comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "mancato accoglimento delle osservazioni formulate" sono inserite le seguenti: "; anche in relazione a quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017 s'intende che il relativo accordo di programma dev'essere sottoscritto da almeno la metà dei comuni e che rappresentino il 50 per cento della popolazione del territorio della comunità".

2. Dopo l'articolo 24 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 24 ter

Finanziamento di progetti sperimentali dei comuni nelle zone montane

1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte dei comuni di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane non densamente popolate, in particolare progetti sperimentali connessi ai lavori socialmente utili finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei comuni interessati. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere

della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

3. L'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, come inserito dal comma 2, si applica a decorrere dalla data individuata nella deliberazione attuativa prevista dal medesimo articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 7

*Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9
(Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 è inserito il seguente:

"4 bis. Per le finalità del comma 1, in alternativa alle modalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4, la Provincia può stipulare un accordo con lo Stato per contribuire al fondo di garanzia per la prima casa previsto dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, al fine di incrementare la misura della garanzia in favore dei mutui stipulati dalle banche con soggetti aderenti a fondi pensione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alle società provinciali

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: ", previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta," sono soppresse.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005 sono inserite le parole: "Nelle società controllate indirettamente dalla Provincia può essere previsto un organo di controllo composto da un sindaco unico nei casi previsti dall'ordinamento civile."

3. All'articolo 7 della legge provinciale n. 19 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 10 le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2017";

b) nel comma 11 le parole: "dall'articolo 24, comma 2 bis" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 24, comma 4";

c) nel comma 12 le parole: "22 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "22 marzo 2018";

d) nel comma 12, dopo la parola: "quotazione" sono inserite le seguenti: "di azioni o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. La società è autorizzata a costituire un comitato tecnico-scientifico formato da esperti altamente qualificati sul piano professionale negli ambiti metodologici e disciplinari del mondo culturale e scientifico, compresi quelli relativi alla formazione e all'organizzazione della pubblica amministrazione, allo sviluppo di sistemi economici regionali nonché alla promozione e valorizzazione territoriale e della montagna, con funzioni consultive e propositive in relazione alle

attività previste da quest'articolo. Non possono essere nominati quali componenti del comitato quanti lavorano alle dipendenze della Provincia o dei soggetti individuati dall'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) o ricoprono presso la Provincia o presso tali soggetti incarichi, anche di collaborazione o consulenza."

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2014 le parole: "della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)" sono sostituite dalle seguenti: "della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)".

2. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: " il ricorso alla" sono sostituite dalle seguenti: "il ricorso anche a";
- b) dopo la parola: "eccede" sono inserite le seguenti: "in ogni caso".

3. Nel comma 1 dell'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 indica anche la ragione dell'incarico, il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero dei partecipanti alla procedura." sono sostituite dalle seguenti: "L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), indica quanto previsto dallo stesso articolo 15 bis."

Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Nel comma 4.1 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "e d'ufficio." sono inserite le seguenti: "Resta fermo quanto previsto dal contratto collettivo in materia di passaggio diretto di personale."

2. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997, la parola: "magistrale" è soppressa.

3. L'intestazione del capo IV del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente: "Titolo III bis".

4. Nel comma 4 bis dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "disciplinati dal titolo III, capo IV," sono sostituite dalle seguenti: "disciplinati da questo titolo".

5. L'intestazione e la rubrica del capo V del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997 sono sostituite dalle seguenti:

"Titolo III ter

Altre disposizioni relative ai dirigenti e ai direttori"

6. Al comma 2 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "sostituzione provvisoria" sono inserite le seguenti: "o all'affidamento dell'incarico a personale con qualifica di direttore, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli";
- b) dopo le parole: "L'incarico di sostituzione" sono inserite le seguenti: "o l'affidamento di un ulteriore incarico";
- c) dopo le parole: "l'incarico di sostituzione" sono inserite le seguenti: "o l'affidamento di un ulteriore incarico";
- d) dopo le parole: "dal titolo V." sono inserite le seguenti: "Per l'affidamento dell'incarico aggiuntivo rispetto a quello ricoperto, al direttore spetta una specifica indennità, stabilita nel contratto collettivo previsto dal titolo V."

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"2 bis. Per ragioni di economia procedurale la Provincia può utilizzare le graduatorie formate all'esito delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi di quest'articolo, nel corso del loro triennio di validità, per la stipula di contratti di formazione e lavoro con i soggetti non vincitori risultati idonei; per essi il limite dell'età anagrafica è riferito esclusivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo bando di concorso. Queste graduatorie non possono essere oggetto di proroga anche ai sensi di disposizioni generali successive."

8. Nel comma 5 dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale".

9. L'articolo 43 della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 7, si applica anche alle procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Dopo l'articolo 48 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 48 bis

Disposizioni in materia di controlli relativi all'assenza per malattia

1. I controlli relativi all'assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari d'ufficio o su richiesta dei predetti enti. Il controllo d'ufficio è disposto secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Le modalità organizzative per l'applicazione di questo comma, comprese le modalità di trasmissione dei dati - anche riferiti alla diagnosi - all'Azienda, sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale."

11. L'articolo 48 bis della legge sul personale della Provincia 1997, come inserito dal comma 10, si applica dal 1° gennaio 2018. Prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 11

*Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale)
della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "per

l'assunzione nella qualifica di agente forestale" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione nelle qualifiche forestali".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 sono inserite le parole: "L'assunzione nelle qualifiche forestali del personale in questione avviene, anche in deroga agli specifici requisiti di accesso e formazione, nella qualifica forestale coerente con quelle previste dalla contrattazione collettiva provinciale, secondo quanto stabilito nel bando di concorso, con riconoscimento dell'anzianità di servizio e del trattamento economico in godimento."

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relative alla spesa per il personale provinciale

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 è sostituita dalla seguente:

"a) per l'anno 2017 in 204.068.846 euro;"

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per l'anno 2018 in 491.280.000 euro;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per l'anno 2019 in 490.480.000 euro;"

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "55.631.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "60.561.000 euro";

b) le parole: "67.631.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "73.476.000 euro".

4. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) 60.561.000 euro per l'anno 2017;"

b) la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:

"b bis) 73.476.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019."

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento.

Art. 13

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo alla spesa per il personale provinciale

1. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 14 del 2016 le parole: "Per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016 e 2017".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte dal presente assestamento.

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 54 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "il titolo conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata

quinquennale o di durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "il diploma di istruzione secondaria di secondo grado".

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "verificano le competenze acquisite in tutte le discipline e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di sette membri e gli stessi devono possedere specifiche competenze sull'ambito professionale di riferimento o sulle discipline oggetto di verifica" sono sostituite dalle seguenti: "verificano le competenze acquisite e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di dieci membri, che devono possedere le specifiche competenze stabilite dal regolamento previsto dal comma 3".

3. Nel comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "di diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l'esame di stato al termine di un percorso del secondo ciclo" sono sostituite dalle seguenti: "del diploma di istruzione secondaria di secondo grado".

4. Il comma 3 bis dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

5. Nel comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "titolo di studio equipollente" sono inserite le seguenti: "o equivalente".

6. Nel comma 2 bis dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "del personale docente ai sensi del comma 1 e".

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Similmente a quanto previsto dalla normativa statale, gli aspiranti docenti che non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento possono accedere alle graduatorie e agli elenchi formati in attuazione degli articoli 93 e 93 bis aventi validità per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2019-2020, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina provinciale."

8. Gli articoli 54 e 67 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dai commi 1, 3 e 4, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

9. Dall'applicazione del comma 2 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 15

Integrazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"2 quater. Per l'anno scolastico 2017-2018 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, è aumentato in misura pari a 260.000 euro, per tener conto dell'incremento del costo del personale operante nella scuola dell'infanzia provinciale conseguente al rinnovo contrattuale 2016-2018. Ai medesimi fini, per l'anno scolastico 2018-2019 il finanziamento delle spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato in misura pari al finanziamento riconosciuto per l'anno scolastico 2016-2017 in applicazione del comma 2 ter e incrementato di 200.000 euro."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 16

*Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14,
relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali*

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2016, le parole: "negli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019" e dopo le parole: "normativa provinciale vigente." sono aggiunte le seguenti: "Nel rispetto dei medesimi limiti assunzionali, resta ferma la possibilità, nell'ambito delle procedure concorsuali, di riservare fino al 50 per cento dei posti messi a concorso al personale che ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'ente locale che bandisce il concorso nella figura professionale interessata dalla procedura."

Art. 17

*Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9
(Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1991 è inserito il seguente:

"1 bis. L'Università degli studi di Trento, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli aventi valore legale erogano le borse di studio a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, sulla base di specifici accordi di programma con la Provincia autonoma di Trento che disciplinano gli indirizzi generali, i criteri di attuazione e le forme di cofinanziamento da parte della Provincia e dell'ente. Per il cofinanziamento di questi interventi la Provincia utilizza le risorse previste dall'articolo 18 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005), da destinare agli studenti provenienti da Paesi a cui è applicabile la medesima legge provinciale."

2. L'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato dal comma 1, si applica agli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia che avviano un percorso di studio a decorrere dall'anno accademico 2017-2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 18

*Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1
(legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "mediante procedure comparative" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto stabilito dalla vigente normativa provinciale in materia di contratti".

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserita la seguente:

"b bis) l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione;"

Art. 19

*Integrazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4
(legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005, dopo le parole: "e dello sviluppo locale sostenibile," sono inserite le seguenti: "nonché sulle tematiche delle politiche europee in questi ambiti,".

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 è inserito il seguente:

"2 quater. Per realizzare le attività di quest'articolo sono utilizzate le risorse dell'articolo 18."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 20

*Integrazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1
(legge provinciale sui beni culturali 2003)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Per gli scopi del comma 2 la Provincia può sostenere progetti di rilevante valenza finalizzati all'acquisizione e valorizzazione di beni architettonici di notevole interesse culturale e di eventuali relative pertinenze nei quali è esercitata o si prevede di esercitare un'attività economica nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. A tal fine può concedere:

- a) contributi per l'acquisto, a esclusione dei beni riferibili all'attività economica, fino a una misura massima inferiore al 50 per cento del valore di acquisto. I progetti devono assicurare la fruizione e l'utilizzo a fini culturali del bene acquisito e delle relative pertinenze;
- b) interventi finanziari per gli investimenti relativi alle parti immobiliari e alle attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività economica, nella misura stabilita nel rispetto dell'articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999); per l'attività istruttoria può essere applicato l'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2 ter. La deliberazione prevista dal comma 4 stabilisce quali condizioni per la concessione dei contributi ai sensi del comma 2 bis, tra l'altro:

- a) la rilevanza sotto l'aspetto storico, artistico o culturale del bene oggetto di acquisto;
- b) la significatività del potenziale bacino di utenza del contesto locale in cui è inserito il bene di notevole interesse culturale, anche in relazione alla vocazione turistica della zona;
- c) la definizione della quota degli eventuali utili derivanti dalla gestione dell'attività economica da reimpiegare per le spese di conservazione e di valorizzazione del bene;
- d) l'obbligo dello scorporo del contributo ricevuto per l'acquisto dal prezzo di vendita in prelazione, se la prelazione viene esercitata entro quindici anni dalla concessione del contributo;
- e) che la Provincia, alla data di entrata in vigore di questo comma, non si sia ancora pronunciata sull'esercizio o meno della prelazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)."

2. Nel comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003, dopo le parole: "La Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 21

Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018

1. La Provincia partecipa all'organizzazione della novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018.

2. La Giunta provinciale, su proposta del comitato organizzatore dell'evento, stabilisce le modalità di assegnazione al comitato stesso delle risorse finanziarie, prevedendo anche adeguate forme di rendicontazione delle risorse assegnate.

3. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove il coinvolgimento delle strutture provinciali competenti e degli enti strumentali interessati all'organizzazione dell'evento, anche per supportare il comitato organizzatore dell'evento nel coordinamento delle risorse organizzative e dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo comma a carico degli enti strumentali interessati provvedono gli enti stessi con i loro bilanci.

Art. 22

Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio

1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere nuove iniziative a supporto del territorio provinciale, anche mediante ricorso alla gestione collettiva del risparmio, la Giunta provinciale è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale di Pensplan Invest SGR s.p.a. fino alla concorrenza di 400.000 euro. Successivi acquisti di azioni non sono soggetti all'autorizzazione legislativa prevista dall'articolo 33, comma 5, della legge provinciale 6 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23

Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: "e la realizzazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia può attribuire parte dell'energia che ha gratuitamente ottenuto ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale a soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per consentire una riduzione del costo dell'energia elettrica a favore di chi effettua ricariche dei veicoli indicati nel comma 2, lettera f)."

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito

il seguente:

"7 bis. In caso di modifica del regolamento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) che applica il temperamento del regime sanzionatorio alle fattispecie previste da questo articolo, a tutte le violazioni che non sono state sanzionate con provvedimento divenuto definitivo si applica la disciplina più favorevole."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 24

*Integrazione dell'articolo 15 quater della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4
(legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale promuove l'internazionalizzazione delle imprese agricole mediante la loro promozione e qualificazione con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23 e 24 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), fermo restando quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea per gli aiuti di stato al settore agricolo."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 25

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo

1. Per attenuare le conseguenze della ridotta produzione ortofrutticola dovuta alle eccezionali condizioni atmosferiche avverse dell'anno 2017 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere specifici contributi agli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori, operanti nel comparto ortofrutticolo. Le somme sono utilizzate dagli enti bilaterali per l'erogazione di forme di sostegno economico connesse alla diminuzione del reddito percepito in ragione della minore occupazione, a favore dei lavoratori già occupati in provincia di Trento presso datori di lavoro che aderiscono all'ente bilaterale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, comprese le categorie di lavoratori interessati, i requisiti e i criteri per l'ottenimento e la quantificazione del sostegno economico, che includono il numero di stagioni già lavorate, nonché le eventuali condizioni richieste all'ente bilaterale, relative anche alla definizione a cura delle parti sociali ad esso aderenti di nuove modalità di compartecipazione al finanziamento strutturale dello stesso per far fronte al predetto sostegno economico e a future emergenze.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 26

Premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014 - 2020

1. Per consentire la piena attuazione delle misure a premio del piano di sviluppo

rurale 2014 - 2020 la Provincia può concedere ai soggetti che hanno presentato domanda per queste misure un premio annuo che integra quello erogato dall'organismo pagatore.

2. L'importo massimo del premio integrativo non può superare la riduzione operata dall'organismo pagatore a seguito della mera carenza di fondi. Quest'importo s'intende riferito a ogni singola domanda di aiuto.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative di quest'articolo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. Quest'articolo si applica anche alle domande presentate nell'anno 2017.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: ", compresa la realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico".

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: "per la realizzazione dei bacini idrici multifunzionali a favore di impianti funiviari di interesse locale la misura dei contributi può essere elevata fino ad un massimo di 40 punti percentuali".

3. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserita la seguente:

"a ter) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), limitatamente alla realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico, possono essere riconosciuti contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa nei limiti previsti dal comma 12 dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è inserito il seguente:

"3 bis. Fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, le misure di incentivazione stabilite da quest'articolo sono graduate in relazione alla dimensione dell'impresa, fatta eccezione per gli investimenti realizzati a favore di impianti funiviari di interesse locale."

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

Art. 28

Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento San Martino di Castrozza - Passo Rolle

1. Al fine di garantire l'attuazione degli impegni già assunti nell'ambito del protocollo d'intesa, ratificato con deliberazione della Giunta provinciale 13 aprile 2015, n. 618, la Provincia promuove, senza oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione di un gruppo di lavoro, che termina i propri lavori entro novanta giorni dall'approvazione di questa legge, per accelerare l'iter di realizzazione del sistema di collegamento della località San Martino di Castrozza con il Passo Rolle, anche al fine di una coerente programmazione delle risorse finanziarie previste dal protocollo stesso.

Art. 29

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 è sostituito dal seguente:

"2. La Provincia stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti dal comma 1. In ogni caso l'intensità massima dell'aiuto non può superare il 90 per cento della spesa ammessa. Nel caso di imprese le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 30

Disposizioni in materia di ricerca

1. La fondazione Edmund Mach presenta alla Provincia, entro centoventi giorni, per le relative valutazioni, una proposta di modificazione dell'accordo di programma per implementare le attività di ricerca e di sperimentazione nel settore del miglioramento genetico vegetale, anche al fine di costituire nuovi genotipi vegetali.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 31

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26
(legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

1. All'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3 le parole: "entro il 30 giugno di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre di ogni anno";
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Per i progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi. Questa disposizione si applica anche con riferimento ai progetti i cui costi sono stati calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14."

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituita dalla seguente:

"a) non si applicano il termine dilatorio per la stipula del contratto e l'articolo 40 bis, comma 6 bis;".

3. Al comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: ", oltre ai lavori prevalenti," sono soppresse;
- b) le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento";
- c) le parole: "con i limiti dettati dall'articolo 42. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive." sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti previsti dalla normativa statale vigente per l'individuazione della quota subappaltabile."

4. Il comma 6 dell'articolo 40 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

5. Nel comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "decorso il termine di cui all'articolo 40 bis, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto".

6. Dopo l'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"Art. 64 bis

Disposizioni transitorie organizzative in materia di costo della manodopera

1. Le disposizioni statali in materia di costo della manodopera, relative alla predisposizione degli atti di gara, alla predisposizione dell'offerta economica ed alla verifica dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione trovano applicazione alle procedure di affidamento disciplinate da questa legge i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità applicative. Tale data non è comunque successiva a quella prevista per l'adeguamento della disciplina provinciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Alle procedure aggiudicate ai sensi di questa legge per le quali l'analisi dei prezzi è prodotta mediante procedure telematiche le citate disposizioni non si applicano."

Art. 32

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)

1. All'articolo 10 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 6 le parole: "dal singolo professionista e inserite nel curriculum professionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'operatore economico";
- b) il comma 7 è abrogato.

2. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: "l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, se affida la progettazione a soggetti diversi dal personale dipendente".

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

4. L'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

5. All'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'inizio del comma 2 sono inserite le parole: "Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990,";
- b) nella lettera b) del comma 2, le parole: ", fatti salvi gli incarichi il cui importo stimato dall'amministrazione non è superiore a quello stabilito dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990" sono soppresse;
- c) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Possono altresì essere aggiudicati con il

criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I servizi e le forniture possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:

- a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- b) l'importo stimato dall'amministrazione è inferiore alla soglia europea e i servizi e le forniture sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo."

6. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016, sono inserite le parole: "Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento."

7. Nel comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 2 del 2016, le parole: "corrisponde al" sono sostituite dalle seguenti: "non supera il" e dopo le parole: "una sola volta" sono inserite le seguenti: "per un periodo non superiore alla metà del termine inizialmente assegnato alla commissione tecnica,".

8. Il comma 8 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

9. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis

Termine dilatorio per la stipula del contratto

1. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o di avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico o, per gli affidamenti entro le soglie previste dalla normativa statale relative all'esclusione dall'applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto, nei casi in cui l'affidatario è stato individuato con procedure diverse da quella aperta o ristretta o di dialogo competitivo."

10. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"e bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa."

11. Dopo il comma 10 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma."

12. Alla fine del comma 11 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019.""

13. L'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2016 continua a trovare applicazione ai bandi, agli avvisi e alle lettere di invito pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 33

Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati

1. All'articolo 63 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 2, 4 e 5 sono abrogati;
- b) nel comma 3 le parole: "contemplate nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi o di recupero di rifiuti".

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 16 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), le parole: "Le modalità di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati - sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto." sono soppresse.

3. Alla legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "con regolamento di attuazione della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale";
- b) nel comma 1 dell'articolo 8 le parole: ", in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2" sono soppresse.

4. Alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 bis dell'articolo 11 le parole: "con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale";
- b) nel comma 2 dell'articolo 16 le parole: "apposito regolamento di esecuzione" sono sostituite dalla seguente: "deliberazione".

5. Nel comma 1 dell'articolo 65 (Assegni per il nucleo familiare e di maternità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, le parole: "secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento adottato" sono soppresse.

6. Nel comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), le parole: ", secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione" sono soppresse.

7. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003), le parole: "in apposito regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale".

8. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le parole: "dai regolamenti di esecuzione di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale".

9. Alla legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 dell'articolo 2 le parole: "con le modalità e le procedure previste dal regolamento di esecuzione di questa legge" sono soppresse;
- b) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione" sono soppresse.

10. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), le parole: "da questa legge e dai regolamenti provinciali di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa provinciale".

Art. 34

Abrogazione di disposizioni superate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 50 bis della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), e articolo 18 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;
- b) comma 2 dell'articolo 93 del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987);
- c) articolo 49 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- d) articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla finanza di progetto, articolo 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e articolo 3 della legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7;
- e) comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001);
- f) lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
- g) primo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e commi 1 e 5 dell'articolo 14 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005);
- h) comma 3 dell'articolo 25 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- i) articolo 15 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
- j) articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 12 (Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici);
- k) lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio).

Art. 35

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 36

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E.
2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E.

Capo II

Disposizioni per l'asestamento del bilancio di previsione

Art. 37

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2017 - 2019, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019".
2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:
 - a) anno 2017: in termini di competenza +305.291.543,65 euro, in termini di cassa +473.135.065,42 euro;
 - b) anno 2018: in termini di competenza +43.311.990,46 euro;
 - c) anno 2019: in termini di competenza +43.093.168,06 euro.

Art. 38

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2017 - 2019, di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 21 del 2016, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019".
2. In relazione alle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:
 - a) anno 2017: in termini di competenza +305.291.543,65 euro, in termini di cassa +473.026.371,17 euro;
 - b) anno 2018: in termini di competenza +43.311.990,46 euro;
 - c) anno 2019: in termini di competenza +43.093.168,06 euro.

Art. 39

Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 37 e 38 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

Art. 40

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019".

Art. 41

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 agosto 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 35)

articolo	descrizione	capitolo	missione - programma	modalità autorizzativa spesa
5	Disposizioni in materia di finanza locale	203000	18.01	bilancio
6	Disposizioni in materia di finanziamento di progetti sperimentali dei comuni nelle zone montane	805710 805712	09.02	tabella A
7	Disposizioni a sostegno del sistema economico e delle famiglie	654500	08.02	bilancio
10	Disposizioni in materia di personale	959500	01.10	bilancio
15	Disposizioni in materia di finanziamenti alle scuole equiparate	250550-001	04.01	tabella A
17	Disposizioni in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore	406950	19.01	bilancio
19	Disposizioni in materia di solidarietà internazionale	407000-002	19.01	bilancio
20	Disposizioni in materia di beni culturali	357500	05.01	tabella A
21	Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018	356006	05.02	tabella A
22	Partecipazione ad una società di gestione del risparmio	615930	01.03	tabella A
23	Disposizioni per il settore energia	612800	14.01	tabella A
24	Disposizioni per l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari	615605	14.01	tabella A
25	Disposizioni per i lavoratori del settore ortofrutticolo	408013	15.03	tabella A
26	Disposizioni per premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014-2020	500550	16.01	tabella A
29	Disposizioni per il settore termale trentino	615636	07.01	tabella A
30	Disposizioni in materia di ricerca	316940	14.03	tabella A

Tabella C
Copertura degli oneri (articolo 35)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	236.394	73.650	90.788	42.204
Articolo 35 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	236.394	73.650	90.788	42.204
TOTALE DEGLI ONERI DA COPRIRE	236.394	73.650	90.788	42.204

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
2. <u>Mezzi di copertura:</u>				
RIDUZIONI DI SPESE	5.846	27.742	19.471	42.204
Articolo 35 – Quota riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	5.846	27.742	19.471	42.204
MAGGIORI ENTRATE	220.619	43.312	43.093	
CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	9.929	2.596	28.224	
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	236.394	73.650	90.788	42.204

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D
Finanza locale (articolo 35)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
SPESE CORRENTI			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	253.006.000	247.696.000	247.696.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	1.806.000	2.003.000	2.003.000
TOTALE SPESE CORRENTI	254.812.000	249.699.000	249.699.000
SPESE IN CONTO CAPITALE			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	29.366.000	45.000.000	38.000.000
2) in conto annualità	40.207.382	56.638.887	57.090.586
d) fondo strategico territoriale/fondo unico territoriale			
1) in conto capitale	4.849.710	-	6.000.000
2) in conto annualità	59.647.478	45.516.864	48.428.689
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	-	-
f) fondo ammortamento mutui	450.867	-	-
g) progetto connettività a banda larga	-	990.000	-
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.879	542.879	-
i) fondo sviluppo locale	2.646.859	2.603.645	2.744.904
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	144.202.552	151.292.276	152.264.179
TOTALE COMPLESSIVO	399.014.552	400.991.276	401.963.179

Tabella E

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 36)

N.	Estremi atto	Sintesi dell'oggetto	Importo	Missione Programma Capitolo di bilancio Anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 716 di data 25 novembre 2016 e n. 743 di data 13 dicembre 2016	Rinnovo contratto di locazione	225,56 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Cap. 151950 Esercizio 2016
2	Determinazione del dirigente del servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale n. 124 di data 2 dicembre 2016	Rinnovo convenzione con l'Autostrada del Brennero	1.631,32 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Cap. 741100 Esercizio 2016
3	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 382 di data 13 dicembre 2016	Standard family audit: pagamento compensi ai membri esterni del consiglio dell'audit per l'anno 2016	240,00 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Cap. 905400-004 Esercizio 2016
4	Determinazione del dirigente del servizio trasporti pubblici n. 184 di data 21 dicembre 2016	Copertura spese per il servizio di accompagnamento nei trasporti di trasferimento degli utenti ANFFAS	46.212,08 euro	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione Cap. 745000-002 Esercizio 2016
5	Determinazione del dirigente del servizio prevenzione rischi n. 3 di data 18 gennaio 2017	Affidamento del servizio per la predisposizione di un rendering per un intervento di somma urgenza	761,28 euro	Missione 11 - Soccorso civile Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali Cap. 807920-002 Esercizio 2017
6	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 51 di data 1 febbraio 2017 e n. 89 di data 17 febbraio 2017	Rinnovo contratto affitto posto auto	36,60 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Cap. 151950 Esercizio 2017
7	Determinazione del dirigente del servizio infanzia e istruzione primo grado n. 9 di data 9 febbraio 2017	Fornitura di coppe e trofei	188,65 euro	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Cap. 252704 Esercizio 2017
8	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 127 di data 6 marzo 2017	Rinnovo contratto affitto posto auto	788,31 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Cap. 151950 Esercizio 2017
9	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 37 di data 4 aprile 2017	Incarico coordinatore sicurezza per lavori di somma urgenza	1.997,51 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Cap. 743052 Esercizio 2016

10	Determinazione del dirigente del servizio trasporti pubblici n. 70 di data 6 aprile 2017	Attività manutenzione software	12.200,00 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 - Trasporto pubblico locale Cap. 746000-001 Esercizio 2017
11	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 210 di data 11 aprile 2017	Contratto affitto terreno	146,66 euro	Missione 11 - Soccorso civile Programma 1 - Sistema di protezione civile Cap. 807530 Esercizio 2017
12	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per gli appalti e contratti n. 3 di data 12 aprile 2017	Compensi commissione tecnica	1.222,40 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Cap. 151820 Esercizio 2017
13	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 242 di data 27 aprile 2017	Contratto concessione immobile	329,36 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Cap. 151950 Esercizio 2017
14	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 248 di data 4 maggio 2017	Fornitura stampante	54.900,00 euro	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Cap. 252710 Esercizio 2017
15	Determinazione del dirigente generale del dipartimento sviluppo economico e lavoro n. 11 di data 5 maggio 2017	Manutenzione e sviluppo programmi informatici	19.032,00 euro	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 3 - Sostegno all'occupazione Cap. 408012 Esercizio 2017
16	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 254 di data 9 maggio 2017	Manutenzione software	2.552,00 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 - Statistica e sistemi informativi Cap. 155000-002 Esercizio 2017
17	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 258 di data 10 maggio 2017	Manutenzione software	286,40 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 - Statistica e sistemi informativi Cap. 155000-002 Esercizio 2017
18	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 260 di data 11 maggio 2017	Manutenzione software	864,80 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Cap. 743000-003 Esercizio 2017
19	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e solidarietà sociale n. 130 di data 12 maggio 2017	Servizio di guardia notturna	30.500,00 euro	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Cap. 402473 Esercizio 2017
20	Determinazione del	Servizi primari a favore dei	50.767,95 euro	Missione 12 - Diritti sociali,

	dirigente del dipartimento salute e solidarietà sociale n. 131 di data 12 maggio 2017	migranti		politiche sociali e famiglia Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Cap. 402473 Esercizio 2017
21	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 82 di data 15 maggio 2017	Procedure di espropriazione	729,29 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Cap. 743150 Esercizio 2017
22	Determinazione del dirigente dell'Agenzia opere pubbliche n. 18 di data 15 maggio 2017	Oneri per servizi di sorveglianza su tratta ferroviaria	22.731,24 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Cap. 743150 Esercizio 2017
23	Determinazione del dirigente del servizio politiche sociali n. 208 di data 16 maggio 2017	Rette per l'inserimento minori	2.619,00 euro	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Cap. 401000-004 Esercizio 2017
24	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 285 di data 19 maggio 2017	Noleggio apparecchiature fotocopiatrici	82.442,68 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Cap. 151550-008 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio Cap. 801600-001 Missione 7 - Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Cap. 615440 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Cap. 402300-001 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Cap. 741200 Esercizio 2017
25	Determinazione del dirigente del servizio opere civili n. 29 di data 22 maggio 2017	Lavori pavimentazioni esterne e finiture edili	5.143,68 euro	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio Programma 3 - Edilizia scolastica Cap. 157550-001 Esercizio 2017
26	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 62 di data 23 maggio 2017	Strumentazione censimento traffico veicolare	1.150,07 euro	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Cap. 743050-001 Esercizio 2017
27	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e	Noleggio apparecchiature digitali	109.637,54 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

	logistica n. 312 di data 24 maggio 2017			Programma 11 - Altri servizi generali Cap. 151550-002 Esercizio 2017
28	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 313 di data 25 maggio 2017	Produzione copie e stampe	189,89 euro	Missione 7 - Turismo Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo Cap. 615440 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Cap. 402300-001 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Cap. 741200 Esercizio 2017
29	Determinazione del dirigente del servizio per il personale n. 223 di data 30 maggio 2017	Corsi di formazione	2.020,00 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 - Risorse umane Cap. 157255 Esercizio 2017
30	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 95 di data 31 maggio 2017	Lavori sviluppo banda larga	334.794,39 euro	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità Cap. 747515 Esercizio 2017
31	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e solidarietà sociale n. 151 di data 1 giugno 2017 e n. 166 di data 16 giugno 2017	Progetto europeo NIMPHA-MD	214.321,87 euro	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 1 - Industria, PMI e artigianato Cap. 617625-002 Esercizio 2017
32	Determinazione del dirigente dipartimento salute e solidarietà sociale n. 158 di data 8 giugno 2017	Accoglienza profughi	10.491,20 euro	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Cap. 402473 Esercizio 2017
33	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 341 di data 1 giugno 2017	Contratto di locazione	416,66 euro	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Cap. 151950 Esercizio 2017